

**CONTRATTO TRA REGIONE LOMBARDIA E COOPERATIVA SOCIALE AI  
SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 PER LA RACCOLTA E  
SMALTIMENTO DI TONER ESAUSTI.**

La **Regione Lombardia** e la **Cooperativa Sociale** , al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4, comma 1 della legge n. 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della legge n. 381/91 stipulano il presente contratto.

In data .....

**TRA**

Regione Lombardia (che di seguito per brevità sarà chiamato "Ente") con sede a Milano Piazza Citta di Lombardia n. 1 Codice Fiscale 80050050154 rappresentato dal Dirigente della Struttura Servizi Interni nato a . abilitato alla sottoscrizione del presente atto

**E**

la Cooperativa Sociale (che di seguito per brevità sarà chiamata "Cooperativa"), con sede a Codice Fiscale P.IVA iscritta nella sezione "B" al n dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali e nel Registro delle Imprese di con Codice R.E.A. , nella persona del suo legale rappresentante signor nato a il e residente a , abilitato alla sottoscrizione del presente atto

**VISTI**

gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della legge 381/91 e l'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 1/084;

**PREMESSO**

- che, in conformità all'art. 5, comma 1, della legge 381/91, l'Ente con decreto n .del ha ritenuto di affidare alla Cooperativa le attività oggetto del presente contratto;
- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto del contratto, l'Ente e la Cooperativa sociale si pongono l'obiettivo di realizzare un progetto relativo alla raccolta e recupero delle cartucce toner esauste;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che la stessa ha le capacità nell'ambito dell'organizzazione dei servizi analoghi a quello oggetto del presente contratto e che si propone di realizzare nuove opportunità occupazionali per persone provenienti da situazioni di svantaggio anche nel settore della raccolta e smaltimento dei toner esausti, al fine di perseguire gli scopi statuari ;
- che la Cooperativa sociale è stata individuata ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/91 ed è stata ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall'Ente,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO**

È affidata alla Cooperativa lo svolgimento dei seguenti servizi:

- Ritiro bimestrale e/o a chiamata dei toner esausti con cadenza bimestrale o concordata dall'Amministrazione fornita dalla Cooperativa nelle sedi regionali indicate nell'allegato al presente contratto, (eventuali variazioni delle sedi a seguito di riorganizzazione e/o trasferimento saranno tempestivamente comunicate dall'Ente)
- Fornitura di contenitori per la raccolta dei toner esausti (ecobox) da posizionare in numero congruo presso ogni sede regionale;
- Smaltimento dei medesimi presso discariche autorizzate;

Il servizio dovrà essere eseguito in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi identificati con codice europeo C.E.R. 080318 – "toner per stampanti esaurite, diversi da quelli di cui alla voce 080317. Dovrà provvedere:

- 1- Emissione del formulario di identificazione del rifiuto;
- 2- Trasporto dei rifiuti speciali nel centro di raccolta e stoccaggio della Cooperativa;
- 3- Trasporto del materiale destinato a smaltimento nei centri autorizzati;
- 4- Pagamento degli oneri di smaltimento a suo carico
- 5- Alla segnalazione di eventuali pericoli che si potrebbero verificare durante il trasporto del rifiuto consegnato fornendo la documentazione tecnica necessaria ( scheda di sicurezza)

### **ART. 2 - DURATA**

Il presente contratto ha durata biennale decorrente dal                      sino al                      .

### **ART. 3 – REQUISITI DELLA COOPERATIVA**

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali con il numero                      e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dall'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/91. La Cooperativa sociale si impegna a mantenere la percentuale dei lavoratori svantaggiati, di cui al precedente comma, per tutto il periodo del contratto.

### **ART. 4 - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione del contratto il Signor                      in qualità di responsabile della P.O.                      cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

## **ART. 5 – MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI**

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l'Ente inerente la prestazione oggetto del contratto sarà tenuto da \_\_\_\_\_ e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, da \_\_\_\_\_ quale responsabile sociale degli inserimenti.

## **ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ENTE**

L'Ente si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito in Euro \_\_\_\_\_ più IVA **quale canone annuo** fisso oltre a € \_\_\_\_\_ /kg **oltre IVA** per ritiro toner esausti da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione di fatture trimestrali posticipate .

In caso di ritardati nei pagamenti, l'Ente si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge ai sensi del d.lgs. 231/02.

## **ART. 7 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA**

La Cooperativa sociale si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto del contratto, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative

- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall'Ente che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto j)6;
- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato al presente contratto, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- j) a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione del contratto una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10, come modificato dal d.l. n.187/10.

#### **ART. 8 - SOCI VOLONTARI**

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 27 della legge 381/91, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui al contratto.

#### **ART. 9 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

#### **ART. 10 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente contratto, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.

Il referente/i dell'Ente incaricato/i del controllo e alla vigilanza sono L'Ente comunica entro 30 giorni alla Cooperativa sociale l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO - CONSORZI**

È vietata, da parte della cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art.1188 del d.lgs. n. 163/06.

In materia di subappalto si richiamano le disposizioni dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/06.

#### **ART.12 - TUTELA DELLA PRIVACY –**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il Trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli.

sociali. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008).

I dati sono trattati per finalità istituzionali

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento è il Direttore Centrale di OPPSI

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto può essere risolto da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 6, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art. 7 comma g).

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 punti b), c), d). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della contratto, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R.

È causa di risoluzione della contratto la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la contratto sino alla sua naturale scadenza.

#### **ART. 14 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della contratto è competente il Foro di Milano

#### **ART. 15 - CAUZIONE**

A garanzia della regolare esecuzione del servizio la Cooperativa sociale costituirà una cauzione di Euro            pari al 3% (tre per cento) dell'importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della contratto, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

#### **ART. 16 - SPESE DI STIPULA DELLA CONTRATTO**

La presente contratto viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico della Cooperativa Sociale

#### **ART. 17 - ALLEGATI ALLA CONTRATTO**

Sono parte integrante della presente contratto i seguenti allegati:

- offerta presentata ;
- elenco nominativo dei volontari;
- polizza fideiussoria
- Elenco delle sedi regionali

#### **ART. 18 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE**

Per quanto non previsto dalla presente contratto si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per Cooperativa Sociale

Per REGIONE LOMBARDIA

BASE DI GARA € **64.000,00 IVA ESCLUSA** COMPENSIVO DI **CANONE FISSO** OLTRE A QUOTA  
MASSIMA DISPONIBILE PER **L'INTERO BIENNO DI KG/MATERIALE RACCOLTO**

	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>punti 100</b>
CANONE ANNUO (Iva esclusa)		<b>Max punti 50</b>
COSTO/KG MATERIALE RACCOLTO (Iva esclusa)		<b>Max punti 50</b>